

**Rep. Gestione Banca Dati**

Protocollo Generale n.....del.....

Protocollo Web n.....del.....

**Modello in carta libera**

All'Agenzia del Territorio

Ufficio Provinciale di Reggio Calabria  
Via Nazionale Pentimele, 87  
89121 REGGIO CALABRIA

**Oggetto:** Richiesta di esercizio dell'autotutela - art. 2 quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, modificato dall'art. 27 della L. 18/02/1999, n. 28; D.M. 11 febbraio 1997, n. 37; Circolare dell'Agenzia del Territorio del 26/10/2005, n. 11.

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_

in qualità di proprietario/tecnico incaricato - giusta procura ai sensi dell'art. 63 D.P.R. 600/1973

allegata alla presente - nat \_ a \_\_\_\_\_ Prov. ( )

residente a \_\_\_\_\_ Prov. ( ) in via \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

di essere venuto a conoscenza della rendita relativa al seguente immobile di proprietà sito nel

Comune \_\_\_\_\_ indirizzo (via, n° civico) \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_ Particella \_\_\_\_\_ Subalterno \_\_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_

**CONSIDERATO CHE**

tale provvedimento appare illegittimo per i seguenti motivi:

Errore di persona

Evidente errore di calcolo

Evidente errore logico (errata applicazione dell'estimo catastale)

\*  **Ovvero ricorrano le condizioni previste nel comma 1, dell'art. 38 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e s.m.i.**

**CHIEDE**

a codesto Ufficio di riesaminare il provvedimento sopra indicato e di procedere al suo annullamento ai sensi della normativa di cui all'oggetto.

**Inoltre dichiara di essere a conoscenza che l'istanza di autotutela non riapre in nessun caso i termini di impugnativa degli atti di accertamento catastale.**

<b><u>DATI CONTESTATI</u></b>	<b><u>DATI PROPOSTI</u></b>
Comune _____	Comune _____
Foglio _____	Foglio _____
Particella _____ Sub _____	Particella _____ Sub. _____
Categoria _____ Classe _____	Categoria _____ Classe _____
Consistenza _____	Consistenza _____

\_\_\_\_\_

IN FEDE \_\_\_\_\_

### ***Allega***

1. Procura ai sensi dell'art. 63 D.P.R. 600/1973 in caso di Tecnico incaricato.
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

\* " 1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati vicini ".

=====

## **INFORMAZIONI UTILI**

L'autotutela resta pur sempre una facoltà e non un obbligo dell'Amministrazione e, pertanto, in caso di mancato accoglimento della relativa istanza questo Ufficio può non esplicitarne i motivi (Circ. Min. 195/5 dell'8 luglio 1997).

Nell'ambito del particolare settore catastale può ravvisarsi l'esercizio del potere di autotutela solo in quanto finalizzato esclusivamente alla correzione di " *evidenti* " *errori logici o di calcolo* ( D.M. 37/97 art. 2 ). Ciò posto, non è mai ipotizzabile l'applicazione dell'esercizio del potere di autotutela nei casi in cui l'esito del riesame non conduca ad una oggettiva e significativa variazione del classamento già in atti.

In altre parole, appare significativo distinguere tra errori oggettivamente evidenti e rilevabili (quali quelli relativi alla mera individuazione della consistenza), per i quali l'Ufficio procederà comunque alla rimozione, e quelli connessi a peculiari valutazioni estimali (correlate alla inevitabile alea del giudizio tecnico), per i quali il consolidamento delle situazioni può consigliare la massima cautela nell'adozione dell'eventuale atto di rettifica.

**Non sarà pertanto sufficiente, ai fini della revisione della rendita in autotutela la sola evidenza di rendite differenti attribuite ad immobili del tutto similari a quelli oggetto di istanza di revisione.**

**In ogni caso l'eventuale revisione della rendita in autotutela dovrà essere preventivamente concordata col Responsabile di Settore che provvederà a darne tempestiva comunicazione al Comune interessato, per i risvolti che la decisione assume in tema di fiscalità locale.**